



Provincia di Udine
Province di Udin

provincia.udine@cert.provincia.udine.it

AREA AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

BOLLO ASSOLTO
VIRTUALMENTE
AI SENSI DEL DPR
642/72, ART. 15
AUT. 8496/2005
AGENZIA UDINE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: D.LGS. 152/06 – D.LGS. 36/03 – D.LGS. 59/05. PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN COMUNE DI UDINE, LOC. SAN GOTTARDO DELLA DITTA IFIM S.R.L..

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s. m. i., recante "Norme in materia ambientale" (in vigore dal 29.04.2006), con particolare riferimento alla Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

Vista la L.R. n. 30 del 07.09.1987 e s. m. i., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";

Vista la Deliberazione del Comitato Interministeriale per i rifiuti del 27.07.1984;

Visto il D.lgs. n. 36 del 13.01.2003 e s. m. i., emanato in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e il decreto ministeriale attuativo del 03.08.2005 recante nuovi "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";

Visto il D.lgs. n. 59 del 18.02.2005, recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Visto l'art. 4 della L.R. n. 15 del 18.07.2005, come modificato e integrato dall'art. 1 della L.R. n. 32 del 23.12.2005 recante "Interventi in materia di protezione civile, ambiente, foreste, edilizia, pianificazione, viabilità e trasporti";

Vista la L.R. n. 25 del 18.08.2005 recante "Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia", ed in particolare l'art. 20;

Premesso che:

- con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 274 del 14.11.2007 e n. 294 del 22.11.2007, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, dell'art. 17 co. 4 del D.lgs. 36/2003, dell'art. 4 della L.R. 15/2005 (come modificato dall'art. 1 della L.R. 32/2005) e dell'art. 5 del D.lgs. 59/2006, è stato approvato, con le prescrizioni espresse dalla Conferenza Tecnica, il piano di adeguamento con

variante della discarica sita nel comune di Udine, località San Gottardo, sui terreni catastalmente censiti al foglio 27, mapp. nn. 138, 231, 232, 233, 234, 411 e al foglio 18, mapp. nn. 50, 58(parte), 78; 109, 147, 149, di proprietà della ditta Ifim S.r.l. con sede legale in Comune di Udine, via Prefettura n. 13 (P.IVA 00550170302), nonché autorizzata l'esecuzione dei lavori previsti dal progetto presentato dalla ditta;

- con determinazione dirigenziale n. 6215 del 22.10.2008, a seguito dell'esecuzione dei lavori di adeguamento, la ditta Ifim S.r.l. è stata autorizzata all'esercizio dell'operazione di smaltimento individuata dall'Allegato D al D.lgs. 152/2006, come "deposito sul o nel suolo" (D1) presso la discarica sita in comune di Udine, per una capacità volumetrica pari a 78.500 metri cubi, come da Piano di adeguamento approvato con le Deliberazioni della Giunta Provinciale nn. 274/2007 e 294/2007 sopraccitate;
- alla predetta volumetria si aggiungevano ulteriori 1000 metri cubi che residuavano al momento del rilascio del provvedimento provinciale n. 274 del 14.11.2007;
- i provvedimenti autorizzatori predetti assumono valenza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 20 della L.R. 25/2005, stante l'avvenuta partecipazione della struttura regionale competente in materia di AIA alla Conferenza Tecnica di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 02.01.1998 n. 01/Pres.;
- il Direttore del Servizio Regionale tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico con nota prot. n. 28836/UD/INAT/2012 del 13.10.2008, (prot. prov. n. 114514 del 15.10.2008), ha comunicato che: "...lo scrivente Servizio, relativamente alla propria competenza in materia di autorizzazione integrata ambientale, si è già espresso in sede di conferenza tecnica convocata da codesta Provincia ai sensi del DPGR1/Pres/98", fissando la durata dell'autorizzazione in 5 anni;

Dato atto che il punto 8 della succitata determinazione dirigenziale n. 6215/2008 (così come il punto 11 della Delibera della Giunta Provinciale n. 274/2007) fissa quale termine ultimo di realizzazione della copertura definitiva la data del 16.07.2009, prevedendo altresì che i lavori per la realizzazione della copertura debbano seguire un cronoprogramma predisposto dalla ditta interessata;

Vista la nota n. 132509 del 21.11.2008 con la quale la ditta Ifim s.r.l. ha trasmesso il cronoprogramma dei lavori per la chiusura della discarica, prevedendo quale data di completamento degli smaltimenti il 30.06.2009 e quale data di copertura finale il 16.07.2009;

Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 7579 del 05.12.2008, a seguito di istanza della ditta n. 139681 del 05.12.2008, è stato modificato l'art. 2 della Determinazione Dirigenziale n. 6215 del 22.10.2008, eliminando la limitazione territoriale per il conferimento dei rifiuti speciali, al fine di consentire la conclusione della coltivazione della discarica nel rispetto delle prescrizioni di legge e comunque entro il termine del 16.07.2009 fissato per la chiusura definitiva;

Vista l'istanza n. 74980 del 04.06.2009 con cui la ditta Ifim s.r.l. ha chiesto la concessione di una proroga alla gestione dell'impianto di smaltimento per dodici mesi e 15 giorni con conseguente fissazione della data di chiusura della discarica al 31.07.2010;

Dato atto che con nota n. 83390 del 25.06.2009 è stato avviato il procedimento amministrativo di valutazione della predetta istanza e che con nota n. 86709 del 03.07.2009, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, sono stati comunicati alla ditta i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di proroga predetta:

- 1) Le motivazioni addotte ... sono sostanzialmente di natura economico-finanziaria (convenzione tra IFIM s.r.l. e NET spa che riserva a quest'ultima il 75% delle volumetrie; impossibilità di NET spa di incrementare i propri conferimenti; il rispetto del piano economico finanziario, al fine di onorare la post gestione) e, come tali, non possono costituire valida ragione di concessione di una proroga all'esercizio della discarica di cui trattasi, dal momento che l'Amministrazione ha il dovere di tutelare l'interesse pubblico, rappresentato nel caso di specie dalla necessità di garantire un'elevata tutela dell'ambiente ed un efficace controllo sulla gestione dei rifiuti.
- 2) Tali ragioni economiche, lungi dal costituire fatto nuovo/sopravvenuto o situazione eccezionale non prevedibile, erano, di contro, facilmente preventivabili e/o prevedibili e dunque, dovevano essere oggetto di attenta valutazione e pianificazione da parte della Ditta.
- 3) Gli atti autorizzativi di riferimento non consentono proroghe all'esercizio della discarica, in quanto fissano il 16.07.2009 quale termine ultimo, non per la coltivazione della discarica, ma per la chiusura della stessa.
- 4) Di tali termini la Ditta era ben consapevole fin dall'inizio, con conseguente possibilità di adozione di tutte le misure e pianificazioni ritenute utili al riguardo, tant'è che, con nota registrata al protocollo con n. 132509 del 21.11.2008 ha trasmesso il prescritto cronoprogramma, prevedendo il termine dei conferimenti dei rifiuti al 30.06.2009 e la realizzazione della copertura definitiva nel termine previsto dai predetti atti autorizzativi, specificando inoltre che, al fine di consentire una rapida saturazione delle volumetrie residue, la coltivazione sarebbe avvenuta su più aree distinte.

Preso atto che con nota n. 91807 del 14.07.2009 la ditta Ifim s.r.l. ha presentato memoria procedimentale con allegati, svolgendo, in merito alla predetta comunicazione, le osservazioni di seguito riassunte:

- 1) il termine di chiusura del 16.07.2009 non è prescritto per legge ma è invece stato stabilito dall'impresa negli elaborati progettuali ed è stato recepito dalla P.A. senza osservazioni di sorta;
- 2) quando il gestore ha ottemperato alle prescrizioni contenute nell'approvazione del piano di adeguamento, l'impianto deve essere considerato a tutti gli effetti adeguato alle disposizioni contenute nel D.lgs. 36/2003. La Ifim s.r.l., pur potendo adeguarsi alla data del 16.07.2009, come disposto dall'art. 17 comma 4, del D.lgs. 36/2003 ha concluso i lavori di adeguamento alla data del 24.07.2008. Donde l'impianto della ditta Ifim s.r.l. è adeguato alle disposizioni del D.lgs. 36/2003 come stabilisce l'art. 4 comma 11ter della L.R. 15/2005;
- 3) l'impianto della Ifim s.r.l. è di pubblica utilità per il fatto di essere collegato al ciclo integrato di trattamento dei rifiuti urbani del Comune di Udine;

- 4) non è vero che il rispetto del piano economico finanziario non costituisca motivo di pubblico interesse alla concessione di proroga o del termine di chiusura, in quanto gli accantonamenti per far fronte agli obblighi previsti dal D.lgs. 36/2003 art. 14 devono risultare dal prezzo di conferimento dei rifiuti e qualora non tutte le volumetrie autorizzate siano coltivabili, non è possibile provvedere agli accantonamenti necessari per far fronte, prima di tutto alle garanzie finanziarie.
- 5) non è vero che sussiste il criterio della prevedibilità ... la diminuzione dei conferimenti di NET s.p.a., dovuta ai risultati della raccolta differenziata, ha colto di sorpresa lo stesso gestore pubblico, ... quindi tale evento che rilevantemente ha inciso sui tempi di coltivazione era imprevedibile.
- 6) non è vero che il termine del 16 luglio 2009 per la chiusura dell'impianto è inderogabile, per il fatto che esso non è imposto per legge ma è fissato negli atti autorizzativi, tenendo conto del cronoprogramma contenuto nel progetto della Ifim s.r.l.; non a caso l'art. 11 della delibera della Giunta provinciale del 14.11.2007 richiama per il termine di chiusura il cronoprogramma progettuale che prevede due, e non uno, anni di gestione dell'impianto. Inoltre la proroga del termine di chiusura non costituisce variante sostanziale ai sensi del DPGR 01/Pres.
- 7) la discarica della ditta Ifim s.r.l. è di pubblica utilità per il fatto di essere collegata al ciclo integrato di trattamento dei rifiuti urbani del Comune di Udine. La discarica, peraltro, risulta già essere adeguata sin dal 29.07.2008.

Vista la nota della ditta Ifim s.r.l. n. 85173 del 30.06.2009 di trasmissione del provvedimento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio prot. n. 13621 di data 30.06.2009, con cui, ai sensi dell'art. 5, comma 1bis, del DL 30.12.2008 n. 208, convertito in legge 27.02.2009 n. 13, si dispone la proroga del differimento dell'entrata in vigore dei criteri di assimilabilità in discarica di cui al DM 03.08.2005, anche per la discarica della ditta Ifim s.r.l. sul presupposto che tale discarica risulta far parte dell'impiantistica di piano relativa al ciclo integrato dei rifiuti urbani;

Vista altresì la nota n. 89666 del 13.07.2009 con cui la società NET s.p.a. ha evidenziato che l'impulso che è stato dato alla raccolta differenziata nei territori serviti ha comportato una riduzione della produzione dei propri sovralli/rifiuti passati da 4.250 t/mese del 2007 a 3.250 nel 2008 e, da ultimo a 2.500 t/mese, dichiarando al contempo la pubblica utilità della discarica, avendo vincolato il 75% della volumetria al gestore pubblico;

Rilevato, anche a fronte delle osservazioni della ditta con nota prot. n.91807 di data 14.07.2009, che:

- a) con la Delibera della Giunta Provinciale n. 274 del 14.11.2007 è stato approvato il piano di adeguamento in variante presentato dalla ditta interessata e sono stati autorizzati i lavori di adeguamento, regolarmente eseguiti giusto certificato di collaudo di data 29.07.2008;
- b) conseguentemente con Determina dirigenziale n. 6215 del 22.10.2008 si è autorizzata la prosecuzione dell'esercizio della discarica stessa, così come espressamente previsto dall'art. 17 comma 4 del D.lgs. 36/2003;
- c) il termine di chiusura del 16.07.2009, fissato negli atti autorizzativi predetti, corrisponde alla data indicata dalla ditta nel cronoprogramma presentato a suo tempo dalla stessa ai fini della coltivazione della discarica, che prevedeva circa 20 mesi di coltivazione;

- d) come attestato anche da NET s.p.a., a partire dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della discarica, si è verificata una sensibile riduzione dei conferimenti di rifiuti autorizzati dovuta al potenziamento della raccolta differenziata; pertanto, il mancato rispetto dei tempi fissati per la chiusura risulta dipendere dall'impossibilità fisica di conferire rifiuti da parte di NET s.p.a. nel periodo di otto mesi intercorsi dall'inizio delle attività di conferimento, mentre nel precedente cronoprogramma veniva previsto un tempo di conferimento di due anni;
- e) dalle risultanze in atti, emerge che i quantitativi di rifiuti attualmente smaltiti presso la discarica in questione, ammontanti a circa 2.500 ton/mese, non rendono disponibile la chiusura della discarica in un tempo inferiore a 12 mesi;
- f) ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 36/2003, le garanzie finanziarie sono coperte dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, di tal che la chiusura "anticipata" della discarica non consentirebbe alla ditta interessata di conseguire i necessari accantonamenti a tal fine;
- g) sussiste la pubblica utilità dell'impianto in quanto la discarica risulta far parte dell'impiantistica di piano relativa al ciclo integrato dei rifiuti urbani e che nel territorio provinciale non risultano attive altre discariche, con l'eccezione della discarica EXE spa in fase di esaurimento delle volumetrie residue;

Osservato, peraltro, che:

- la richiesta di proroga presentata dalla ditta non costituisce variante all'originario progetto;
- permangono invariate le tipologie di rifiuti autorizzati, salvi gli obblighi di legge, nonché le modalità tecnico gestionali già autorizzate;
- non sono state evidenziate ragioni di criticità ambientale ed in particolare alterazioni dei parametri nelle acque di falda;

Ritenuto conseguentemente che la ditta abbia fornito valide e fondate argomentazioni, nonché idonea documentazione a supporto del superamento dei motivi ostativi di cui alla comunicazione n. 86709 del 03.07.2009;

Ritenuto dunque sussistenti i presupposti giuridici e fattuali per la concessione della proroga al termine fissato dagli atti autorizzativi di riferimento in forza degli elaborati progettuali e del cronoprogramma presentati a suo tempo dalla ditta;

Visto altresì l'art. 37 dello Statuto della Provincia di Udine, di attuazione della D.lgs. n.267 del 28 agosto 2000, che al comma 1 recita "*Spetta ai dirigenti l'adozione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti*"

DETERMINA

- 1) per le motivazioni esplicitate in premessa, di prorogare fino al 31.07.2010 il termine di chiusura della discarica di proprietà della ditta Ifim S.r.l sita in comune di Udine, loc. San Gottardo, sui terreni censiti al foglio 27, mapp. nn. 138-231-232-233-234-411 e al foglio 18, mapp. nn. 50-58 (parte)-78-109-147-149 del Catasto comunale, autorizzando conseguentemente le operazioni di smaltimento individuate dall'Allegato D al D.lgs. 152/2006, come "deposito sul o nel suolo" (D1);

di disporre che dovrà essere comunicato, con frequenza mensile, il quantitativo di rifiuti smaltiti e le volumetrie residue, evidenziando ogni variazione rispetto alla previsione di conferimento indicata nella istanza di proroga n. 74980 di data 04.06.2009 e relativi allegati;

- 3) il presente provvedimento, come le deliberazioni di Giunta Provinciale nn. 274/2007 e 294/2007, costituisce autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.lgs. 59/2005, in applicazione dell'art. 20 della L.R. 25/2005.
- 4) rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 6215 del 22.10.2008.
- 5) di stabilire che non saranno concesse ulteriori proroghe del termine ultimo di chiusura fissato al punto 1, anche in forza dell'impegno assunto al riguardo dalla ditta Ifim s.r.l. nella memoria n. 91807 di data 14.07.2009;
- 6) la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente autorizzazione in ottemperanza a nuove disposizioni o qualora si dovessero riscontrare irregolarità.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio e ne viene inviata copia conforme ai soggetti sottoindicati:

- Ifim S.r.l.;
- Comune di Udine;
- Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti della Direzione Centrale Ambiente e LL.PP. - Trieste;
- Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione Centrale Ambiente e LL.PP. - Trieste;
- Dipartimento Provinciale di Udine dell'A.R.P.A.-F.V.G..

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. 241/1990, si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Avv. Francesco Pecile

Referente: MARCO.CASASOLA